

Fusioni di società: semplificazioni e adempimenti pratici

di Roberto Moro Visconti*

Il D.Lgs. n.123/12 (in G.U. n.180 del 3 agosto 2012) ha previsto una serie di semplificazioni procedurali (civilistiche) per le fusioni (e le scissioni), al fine di ridurre gli oneri amministrativi collegati a tali operazioni societarie. Relativamente alle fusioni, vi sono poi ulteriori adempimenti pratici (contabili, fiscali ...), per lo più a carico della società incorporante (o risultante dalla fusione). Mentre gli effetti civilistici non possono essere fatti retroagire, gli effetti contabili e fiscali delle fusioni vengono spesso retrodatati, per motivi di ordine pratico.

Adempimenti civilistici

Le semplificazioni procedurali per le fusioni, introdotte dal D.Lgs. n.123/12 (in vigore dal 18 agosto 2012), sono riportate in sintesi nella seguente tabella:

Tabella 1 SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE FUSIONI

Semplificazione	Descrizione	Riferimento normativo
Progetto di fusione sul sito Internet delle società	Il progetto di fusione predisposto dall'organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione, in alternativa al deposito nel Registro delle imprese, può essere pubblicato nel sito Internet delle società interessate all'operazione, con modalità idonee a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.	art.2501-ter c.c.
Situazione patrimoniale non obbligatoria	La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, redatta dall'organo amministrativo in base alle norme sul bilancio d'esercizio, non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti.	art.2501-quater c.c.
Relazione dell'organo amministrativo non obbligatoria	La relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, con cui si illustra e giustifica il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti.	art.2501-quinquies c.c.
Comunicazioni all'assemblea dei soci	L'organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.	art.2501-quinquies c.c.

* Dottore commercialista, revisore legale dei conti; docente di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano

Adempimenti e procedure

Informativa tramite internet per i soci	Le società partecipanti alla fusione sono esonerate dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, i documenti riguardanti la fusione, a condizione che detti documenti siano stati pubblicati sul sito Internet delle società. Su richiesta del socio, le copie di detti documenti devono essergli trasmesse telematicamente; tuttavia, la società non è tenuta a fornire copia dei documenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet, dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.	art.2501- <i>septies</i> c.c.
---	--	-------------------------------

Alla luce delle sopra illustrate semplificazioni, l'*iter* operativo (civilistico) di una fusione è sintetizzabile come segue:

Tabella 2 *ITER PROCEDURALE DELLE FUSIONI*

Adempimento	Riferimento normativo	Note
Redazione e deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e il registro imprese	art.2501- <i>ter</i> c.c.	A cura dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. In alternativa, il deposito può avvenire sul sito internet della società.
Situazione patrimoniale	art.2501- <i>quater</i> c.c.	Derogabile dai soci.
Relazione dell'organo amministrativo	art.2501- <i>quinquies</i> c.c.	Derogabile dai soci. L'organo amministrativo comunica ai soci eventuali modifiche intervenute.
Relazione degli esperti	art.2501- <i>sexies</i> c.c.	Derogabile dai soci. Non necessaria in caso di fusione proporzionale (senza concambio).
Relazione di stima ex art.2343 c.c.	art.2501- <i>sexies</i> c.c.	Solo in caso di fusione di società di persone con società di capitali.
Deposito, presso le sedi delle società partecipanti, del progetto di fusione, delle situazioni patrimoniali e dei bilanci degli ultimi tre esercizi	art.2501- <i>septies</i> c.c.	A cura dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. Il deposito può avvenire in alternativa sul sito internet della società.
Decisione in ordine alla fusione (presso notaio)	art.2502 c.c.	I soci deliberano in merito alla fusione.
Iscrizione nel Registro delle imprese della decisione in ordine alla fusione	art.2502- <i>bis</i> c.c.	La decisione di fusione deve essere depositata, insieme ai documenti di cui all'art.2501- <i>septies</i> c.c., a cura del notaio.
Opposizione dei creditori	art.2503 c.c.	Tra la decisione in ordine alla fusione e l'atto di fusione devono trascorrere 60 giorni (30 se alla fusione partecipano società non azionarie).
Atto di fusione (presso notaio)	art.2504 c.c.	Da iscrivere a cura del notaio nel Registro imprese.

Per alcune tipologie di fusioni (tra banche, tra intermediari finanziari, tra società quotate, tra imprese assicuratrici, tra società europee, fusioni intracomunitarie, *leveraged buy-out* ...) sono dettate disposizioni particolari.

Adempimenti contabili

Secondo il [principio Oic n.4](#), parte prima, par. 4., i documenti contabili caratteristici del procedimento di fusione sono i seguenti:

1. situazione patrimoniale (ora derogabile dai soci);
2. bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa;
3. primo bilancio successivo alla fusione (bilancio di apertura);
4. primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione.

Successivamente al perfezionamento della fusione, le società incorporate o fuse devono redigere una situazione patrimoniale di chiusura. Tale situazione patrimoniale non è richiesta da nessuna disposizione di legge e non deve essere approvata; essa risulta tuttavia necessaria, in quanto costituisce la base per il bilancio di apertura della società incorporante o risultante dalla fusione.

La situazione contabile di chiusura si riferisce alla data da cui decorrono gli effetti contabili della fusione. In caso di retrodatazione contabile, la situazione contabile di chiusura è quella del bilancio dell'esercizio antecedente a quello della fusione.

Sulla base dei bilanci di chiusura delle società incorporate o fuse, la società incorporante (o risultante dalla fusione) deve predisporre un bilancio iniziale di apertura, riferito alla data da cui decorrono gli effetti contabili della fusione. Tale bilancio deriva dall'unificazione dei conti di tutte le società partecipanti alla fusione ed è formato dall'aggregazione di tutti i bilanci di chiusura e dalle scritture di fusione.

Nella tabella riportata di seguito, si riassume l'iter delle situazioni patrimoniali nella fusione.

Tabella 3 ITER DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI NELLA FUSIONE

Situazione patrimoniale	Data di riferimento	Società che devono redigerla	Riferimento normativo
1. Situazione patrimoniale di partenza (derogabile dai soci)	Non oltre 120 giorni dal deposito del progetto di fusione nelle sedi delle società partecipanti alla fusione (6 mesi se bilancio d'esercizio).	Tutte le società partecipanti alla fusione.	art.2501- <i>quater</i> c.c.
2. Situazione contabile di chiusura	Data di efficacia della fusione (in caso di retrodatazione contabile, bilancio di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in cui avviene la fusione).	Le società incorporate o fuse.	-
3. Bilancio di apertura	Data di efficacia della fusione (in caso di retrodatazione contabile, bilancio di apertura dell'esercizio in cui avverrà la fusione).	Società incorporante o risultante dalla fusione	art.2504- <i>bis</i> c.c.
4. Bilancio d'esercizio	Data di chiusura dell'esercizio sociale.	Società incorporante o risultante dalla fusione	-

Se nel corso dell'iter della fusione termina l'esercizio di una o più delle società che partecipano alla fusione, tale società deve autonomamente predisporre il suo bilancio d'esercizio e approvarlo.

Qualora gli organi delle società incorporate o fuse siano decaduti per effetto della fusione, dovranno sostituirsi ad essi gli organi della società incorporante o risultante dalla fusione. Ciò avviene quando l'efficacia della fusione si manifesta prima dell'approvazione del bilancio dell'incorporanda.

La retrodatazione consente di anticipare gli effetti contabili e fiscali (ma non quelli civilistici), di norma alla data del bilancio di apertura (dell'esercizio durante il quale avviene la fusione) dell'incorporante. Se l'efficacia civilistica della fusione si ha entro tale esercizio, la retrodatazione consente di evitare la presentazione del bilancio delle società incorporate o fuse.

Adempimenti fiscali

Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i principali adempimenti fiscali *post* fusione, in genere a carico della società incorporante (o risultante dalla fusione).

Tabella 4 ADEMPIMENTI FISCALI POST FUSIONE

Adempimento	Riferimento normativo
Presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio anteriore alla fusione (se non ancora presentata) delle società incorporate o fuse.	art.172, co.8, Tuir (DPR n.917/86)
Presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società incorporate o fuse compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data cui ha effetto la fusione (non in caso di retrodatazione fiscale).	Art.5-bis, co.2, DPR n.322/98
Versamento di imposte e ritenute (<i>post</i> efficacia della fusione) delle società incorporate o fuse e subentro negli obblighi dei sostituti d'imposta.	art.172, co.10, Tuir
Comunicazione variazione dati Iva.	art.35, DPR n.633/72

Le disposizioni sopra richiamate in materia di imposte dirette valgono anche ai fini Irap.

Con riferimento alla prima dichiarazione dei redditi *post* fusione, la società risultante dalla fusione, o incorporante, dovrà compilare il quadro RR in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo d'imposta, oltre al quadro RV in presenza di fusioni con differenti valori civilistici e fiscali.

Per quanto concerne gli obblighi ai fini Iva che si trasferiscono in capo alla società incorporante (o risultante dalla fusione), come la presentazione della comunicazione annuale dati Iva, della dichiarazione Iva, il versamento dell'acconto Iva, le liquidazioni periodiche (...), essi dipendono dalla data di efficacia della fusione. Così, ad esempio, se la fusione è avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società risultante dalla fusione deve presentare entro i termini ordinari la propria dichiarazione, con l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dalle società incorporate nella frazione dell'esercizio sino alla fusione; se invece la fusione è avvenuta dopo la chiusura del periodo di imposta ma prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, la società risultante dalla fusione deve presentare anche la dichiarazione delle società fuse.

In alcuni casi, la fusione può essere inoltre causa di interruzione anticipata del consolidato fiscale (come, ad esempio, nel caso di incorporazione dell'unica consolidata nella consolidante, o di fusione tra una società consolidata e una società non inclusa nella tassazione di gruppo).

Vanno assolte le altre imposte indirette a tassa fissa (registro, ipotecarie e catastali, se sono presenti immobili nelle società che partecipano alla fusione).

Altri adempimenti

La tabella seguente illustra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli altri adempimenti pratici eventualmente correlati ad un'operazione di fusione.

Tabella 5 ALTRI ADEMPIMENTI

Adempimento	Note	Riferimento normativo
Comunicazioni alle autorità <i>antitrust</i>	Solo in presenza di determinati requisiti dimensionali.	Reg. Ce n.139/04; L. n.287/90
Obblighi pubblicitari	Fusioni di società quotate.	Art.114 Tuf (D.Lgs. n.58/98)

Comunicazioni sindacali	In presenza di più di 15 occupati complessivamente.	Art.47, L. n.428/90 Art.2112 c.c.
Notifica del trasferimento della partecipazione nel Conai	A cura della società incorporante o risultante dalla fusione.	D.Lgs. n.152/06; Guida Conai
Volture	Contratti (locazioni, utenze, <i>leasing</i> , noleggi ...), marchi e brevetti registrati, beni immobili, beni mobili registrati ...	///
Recesso dei soci (eventuale)	Per i soci di Srl, Spa o di società sottoposte a direzione e coordinamento di gruppo.	Art.2437 c.c. Art.2473 c.c. Art.2497- <i>quater</i> c.c.

Effetti della fusione

Per quanto concerne gli effetti (civilistici, contabili e fiscali) della fusione, si veda la tabella di sintesi di seguito riportata.

Tabella 6 EFFETTI DELLA FUSIONE

Effetti	Riferimento normativo	Note
Effetti civilistici e contabili	art.2504- <i>bis</i> c.c.	La fusione ha effetto (civilistico) dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nell'ufficio del registro delle imprese; nella fusione per incorporazione può essere tuttavia stabilita una data successiva. Per gli effetti (contabili) stabiliti dall'art.2501- <i>ter</i> c.c., numeri 5) e 6) possono essere stabilite date anteriori.
Effetti fiscali	art.172, co.9, Tuir	L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'incorporante.

Ai sensi dell'art.2504-*bis*, co.1, c.c.:

"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Inoltre, sempre secondo l'art.2504-*bis*, co.2, c.c., in caso di fusione per incorporazione, si può prevedere una data di decorrenza successiva a quella dell'ultima iscrizione nel Registro delle imprese, valida per tutti gli effetti. In questo caso si parla di postdatazione della fusione (non vi può invece essere alcuna retrodatazione degli effetti civilistici).

Secondo il citato principio Oic n.4, parte prima, par. 4.3.1.3., la retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell'incorporata nel periodo intercorrente fra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l'effetto reale della fusione.

Da un punto di vista pratico, la retrodatazione (contabile e fiscale) consente dunque alla società risultante dalla fusione o incorporante di elaborare un unico bilancio e un'unica dichiarazione dei redditi per il periodo in cui si verifica la fusione.